



Legge Regionale 23 giugno 2013, n. 14
“Disposizioni in materia di agricoltura sociale”

DISCIPLINA D'USO
DEL “LOGO DELLE FATTORIE SOCIALI DEL VENETO”

1 OGGETTO

1. La presente disciplina definisce le condizioni generali per la concessione d'uso del Logo delle fattorie sociali del veneto (di seguito: “logo”).
2. La Giunta regionale può predisporre modifiche alla presente disciplina in qualsiasi momento.
3. Ciascuna modifica ha efficacia a partire dalla data di pubblicazione sul BUR.

2 RIFERIMENTI LEGISLATIVI

1. Legge regionale n. 28 giugno 2013, n. 14.
2. DGR n. 2334 del 09 dicembre 2014.

3. DESCRIZIONE DEL LOGO

1. La raffigurazione grafica del “logo” è contenuta nel “Manuale d'uso”.
2. Il logo verrà inviato dalla Giunta regionale – Direzione Agroalimentare, in formato elettronico, al momento dell'iscrizione all'Elenco regionale.

4. CAMPO DI APPLICAZIONE DEL LOGO

1. L'uso del logo è consentito esclusivamente alle ditte iscritte all'elenco regionale delle fattorie sociali ai sensi della l.r. n. 14/2013.
2. L'indicazione delle sezioni di iscrizione dovrà sempre corrispondere agli ambiti di cui all'iscrizione.
3. L'elenco regionale delle fattorie sociali è pubblicato alla pagina del sito istituzionale: <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/fattorie-sociali>.

5. MODALITA' D'USO DEL LOGO

1. Il logo non può essere utilizzato da alcun soggetto non iscritto all'elenco regionale delle fattorie sociali ai sensi della DGR n. 2334/2014;
2. Il logo deve essere utilizzato solo nella sua grafica originale riportata nel relativo Manuale d'uso rispettando la disciplina di utilizzo qui contenute.
3. L'utilizzo del logo, così come specificato nel presente documento, è subordinato al mantenimento dell'iscrizione all'elenco regionale ai sensi della DGR n. 2334/2014.
4. Le ditte iscritte all'elenco regionale delle fattorie sociali devono esporre all'esterno dell'azienda agricola la targa da muro su supporto stabile e durevole di dimensioni pari a 20x15 per il logotipo e 5x20 per ogni sezione di iscrizione con le caratteristiche specificate nel Manuale d'uso (paragrafo “Applicazione”), al più tardi entro sei mesi dall'iscrizione.
5. La targa da muro, su supporto stabile e durevole, deve essere apposta in posizione ben visibile all'ingresso della struttura, ovvero dell'edificio principale a servizio della stessa, in modo da essere visibile ai soggetti accolti nell'attività di agricoltura sociale.



6fbb52eb



6. Il logo deve essere utilizzato nella pubblicitaria inerente le attività di agricoltura sociale svolte nell'azienda agricola.
7. Il logo deve essere usato in modo tale da non essere confuso, assimilato o sovrapposto rispetto ad altri marchi o alla denominazione sociale della ditta iscritta all'elenco regionale.
8. Il logo deve essere utilizzato nel pieno rispetto delle modalità di cui al Manuale d'uso e delle norme contenute nel presente documento.
9. La ditta che non ottemperi alle modalità d'uso del logo o le norme della presente Disciplina d'uso sarà soggetta alle sanzioni di cui alla legge regionale n. 14/2013.

6. CONTROLLI

Il corretto uso del logo e il rispetto della presente Disciplina d'uso sono soggetti al controllo dei Comuni nel cui territorio è ubicata la fattoria sociale cui si riferisce la violazione.

Gli incaricati dei Comuni possono accedere nelle sedi delle ditte utilizzatrici in qualsiasi momento dell'orario di apertura e senza obbligo di preavviso.

Il Comune applica le sanzioni di cui alla legge regionale n. 14/2013.

In caso di applicazione delle sanzioni il Comune ne dà comunicazione anche alla Direzione Agroalimentare della Regione del Veneto.

